

SEZIONE QUARTA - TUTELUNICA PROFESSIONI ART. 3

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO



(Che cosa è assicurato?)

L'assicurazione è operante per fatti dell'attività professionale, in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per quanto previsto nel presente contratto come espressamente disciplinato alle singole voci con riguardo alle spese, competenze ed onorari dei Professionisti liberamente scelti dagli Assicurati con studio presso il Distretto di Corte d'Appello competente e specificatamente comprende:

- Legale
- Perito ove sussista contestazione e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in giudizio
- Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) in giudizio
- Arbitro di parte e terzo Arbitro per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati
- Investigatore privato abilitato per la ricerca di prove a difesa in sede penale
- Interprete per l'assistenza nel corso di interrogatorio e Traduttore per gli atti di causa, per sinistri avvenuti nell'Europa Geografica
- Professionisti nominati dall'Autorità competente
- Spese legali, peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita
- Oneri fiscali relativi al sinistro di cui all'Art. XIX.4
- Spese di soccombenza liquidate giudizialmente
- Spese di giustizia penale (Art. 535 C.p.p. 1°co.)
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale (Art. 541 C.p.p.)
- Spese per accertamenti effettuati dalla società per l'acquisizione di certificati o documenti equipollenti.

CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI



(A chi è rivolto questo prodotto?)



(Che cosa è assicurato?)

SOGGETTI ASSICURATI

- Studio professionale, Titolare, Associati, Soci, Legale rappresentante.
- Amministratori, famigliari che prestano attività lavorativa in modo continuativo, dirigenti, quadri, altri soggetti delegati o preposti dallo Studio o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità, rappresentanza, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dello Studio Contraente.
- Dipendenti regolarmente assunti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti, praticanti e altri Addetti con contratto di collaborazione inquadrati a norma di legge.

BENI ASSICURATI

- Studio o Filiale identificato in polizza di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e loro contenuto.
- Altri Studi o Filiali di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e loro contenuto, identificati in polizza e per i quali sia stato pagato il relativo sovrappremio.

CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE



(Dove vale la copertura?)

Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE



(Che cosa è assicurato?)

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI comprese le spese per la formulazione di denuncia-querela a condizione che sia stato depositato Atto di Costituzione di Parte Civile per:

- **DANNI ALLA PERSONA**, anche quali pedoni, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato, conducenti di veicoli non targati né soggetti all'assicurazione obbligatoria quali, a titolo esemplificativo, bicicletta, monopattino, skateboard.
- **DANNI AGLI IMMOBILI ASSICURATI** comprese pertinenze, attrezzature e contenuti, ecc.
- **DANNI AI BENI E ALL'ATTIVITÀ ASSICURATA**, compresi veicoli e/o parco mezzi di proprietà del Contraente e/o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso.

Esclusioni: fatti derivanti dalla circolazione veicoli per i quali sia prevista la copertura RCA.

<i>Tipologie di circolazione</i>	<i>Operatività della garanzia</i>
<i>Area pubblica (es. strada statale)</i>	<i>Garanzia esclusa</i>
<i>Area privata equiparata ad area pubblica (es. area di servizio dell'autostrada, parcheggio supermercato per i clienti)</i>	<i>Garanzia esclusa</i>
<i>Area privata non equiparata ad area pubblica (es. cortile dell'azienda adibito a carico e scarico merci, cantiere)</i>	<i>Garanzia operante ove non sia prevista copertura RCA</i>

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI degli immobili assicurati. Per quanto attiene le vertenze in materia di usucapione, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA EXTRACONTRATTUALE PER GLI IMMOBILI ASSICURATI.

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA, CONCORRENZA SLEALE, DIRITTO D'AUTORE: la garanzia è prestata a favore del Contraente e/o Assicurati per azioni di risarcimento danni promosse o subite. Massimale Euro 12.000,00 per vertenza e Euro 25.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

L'assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta e conosciuti per la prima volta dal Contraente e/o Assicurati trascorso il periodo di carenza di 12 mesi dal perfezionamento del contratto (Artt. 1892, 1893 Cod. Civ.) ed è prevista:

- per azioni di risarcimento **danni subiti** a seguito di fatti posti in essere da terzi: rimborso a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato;
- per azioni di risarcimento **danni arrecati** a terzi: rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato.

Esclusioni: vertenze inibitorie o comunque finalizzate a far cessare gli atti illeciti, se non promosse contestualmente all'azione di risarcimento danni, definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, rinuncia alla lite da parte del Contraente e/o Assicurato.

DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI: l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta e non venga comminata la sanzione pecuniaria civile.

Esclusioni: vertenze definite con transazione.

VERTENZE CONTRATTUALI

L'assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta, sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Fermo il disposto degli Artt. 1892, 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze.

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA e AL CONTRAENTE: la garanzia comprende le **VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO** nonché il **RECUPERO DEI DANNI** subiti per inadempienze contrattuali di controparte.

Sono comprese le vertenze con Enti Pubblici trattate avanti l'Autorità Giudiziaria Civile.

E' fatto salvo quanto previsto alla voce *Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali.*

Esclusioni: vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, fatto salvo quanto previsto alla specifica voce *Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti*; **controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione**, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione H) *Controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale (Capitolo 7).*

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI PER CONTRATTI STIPULATI DAL CONTRAENTE: la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte, del Perito e/o del Consulente Tecnico di parte se nominato. Comprende, altresì, il terzo Arbitro e/o terzo Perito e/o Consulente per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati.

VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia comprende Arbitrato, Mediazione, Negoziazione Assistita e Azione Legale e vale per ogni contratto stipulato dal Contraente e/o Assicurati per il rischio oggetto della presente polizza. La garanzia è prestata al fine di far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia.

L'insorgenza del sinistro è fissata nella prima contestazione o inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o liquidazione parziale, manifestati e formulati dalla compagnia di assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

Per l'Arbitrato si rinvia a quanto previsto alla voce *Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali per contratti stipulati dal Contraente.*

La garanzia è operante per denunce validamente presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

CARENZA NELLE VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

<i>Polizza Perfezionata</i>	<i>02/01/2018</i>	<i>02/01/2018</i>
<i>Data decorrenza della garanzia trascorso il periodo di carenza di 90 gg.</i>	<i>03/04/2018</i>	<i>03/04/2018</i>
<i>Data della Denuncia del sinistro alla controparte-compagnia di assicurazione</i>	<i>05/06/2018</i>	<i>05/03/2018</i>
<i>Sinistro liquidabile</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVE AI VEICOLI di proprietà del Contraente o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso.

Esclusioni: vertenze in materia di intermediazione-compravendita e permuta di tali beni, fatti della circolazione.

VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE AGLI IMMOBILI ASSICURATI

Esclusioni: controversie in qualità di proprietario in materia di locazione, comodato, uso, abitazione.

VERTENZE RELATIVE ALLA LOCAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI: azioni a tutela dei diritti del Contraente e/o Assicurati in qualità di conduttori.

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA CONTRATTUALE RELATIVI AGLI IMMOBILI ASSICURATI

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI a condizione che il valore di lite non sia superiore a Euro 100.000,00. Non è previsto rimborso proporzionale per importi dei lavori contestati di valore superiore a Euro 100.000,00.

VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti (Art. 2094 e ss. Cod. Civ.), soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti, praticanti e altri addetti con contratto di collaborazione inquadrati a norma di legge e comunque vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, intraprese dal Contraente e/o dal Soggetto variamente operante con lo Studio professionale con rapporto di lavoro fondato su contratto scritto.

Contratto di Tutela Legale

L'assicurazione vale per fatti insorti trascorso il periodo di carenza di 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro.

La garanzia comprende altresì la tutela del Contraente/Legale Rappresentante come previsto alla voce *Difesa in sede penale e per illeciti amministrativi*.

Massimale Euro 12.000,00 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia previsto massimale inferiore; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza.

CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia.
ESEMPIO: per le vertenze contrattuali la garanzia è prestata trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Esempio di CARENZA		
Polizza Perfezionata	02/01/2018	02/01/2018
Periodo di carenza contrattualmente previsto	120 gg.	120 gg.
Data Sinistro	05/07/2018	25/03/2018
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	03/05/2018	03/05/2018
Sinistro liquidabile	SI	NO

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRA CONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi.

Il sinistro si considera insorto alla data cui è riferito il danno di cui il terzo chiede il risarcimento.

Massimale Euro 12.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

- Se il Contraente e/o Assicurati sono chiamati a rispondere in via stragiudiziale per danni arrecati a terzi o sono convenuti in sede di mediazione, procedura di negoziazione assistita, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale ivi assicurato.

Gli Assicurati si impegnano, nell'eventuale azione di resistenza in sede civile, a formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite, a prescindere dall'esito della controversia, nei confronti del proprio assicuratore R.C. (Art. 1917, comma 3, Cod. Civ.).

- Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente e/o Assicurati abbiano denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione dello stesso, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

- Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile o la Garante si costituisca in nome proprio, per lo specifico rischio, la garanzia è prestata per la fase stragiudiziale e/o per l'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto alla voce *Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale, diritto d'autore.*

Esclusioni: mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile a causa di inadempimento degli Assicurati in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, assenza di polizza di Responsabilità Civile ove obbligatoria per legge, dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa

SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La copertura è operante con efficacia retroattiva con le modalità e i termini previsti dall'Art. I - Decorrenza e operatività della garanzia.

La copertura in sede penale e per illeciti amministrativi è prestata anche per la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato, ovvero in tutti i casi in cui sia richiesta dall'Autorità Competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

Sono comprese altresì le spese legali e peritali per ottenere il dissequestro dei beni del Contraente e/o Assicurati, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, nonché in qualità di persona informata sui fatti.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. La Società prende atto dell'incarico conferito al Legale liberamente scelto dal Contraente e/o Assicurati, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

Contratto di Tutela Legale

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese per la presentazione del ricorso all'Autorità Competente, in ogni ordine e grado, avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, subordinatamente all'accoglimento anche parziale del ricorso.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE

- **DIFESA PENALE:** rimborso spese per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose. La garanzia è subordinata ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -cd. patteggiamento-, ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva, nonché ammissione all'oblazione.

- **DIFESA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI:** rimborso spese per ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi, subordinatamente all'accoglimento integrale del ricorso.

Esclusioni: procedimenti innanzi la Corte di Cassazione.

CAPITOLO 5 - COPERTURE PERSONALIZZATE



(Che cosa è assicurato?)

Operanti se richiamate in polizza

TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e PER ILLECITI AMMINISTRATIVI

La copertura è prestata esclusivamente per quanto previsto al Capitolo 4, alla voce Sede penale e Illeciti amministrativi.

RIMBORSO SPESE LEGALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La Società, ad avvenuta definizione, garantisce il rimborso delle spese legali assicurate applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali e peritali assicurato.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - È la quota di spese legali e peritali che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si calcola sul massimale e il suo ammontare è quindi definibile a priori. **ESEMPIO:** Nel caso in cui venga stipulata una Polizza con copertura personalizzata di franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale assicurato (ossia dedotto il 10% di Euro 12.000), qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà pari a Euro 8.800; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 1.000 (Ipotesi b), non è previsto esborso da parte della Compagnia.

Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale assicurato	1.200 (10% di 12.000)	1.200 (10% di 12.000)
Spese legali sostenute dall'Assicurato	10.000	1.000
Spese legali liquidate da Uca all'Assicurato	8.800	0

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

CAPITOLO 6 - RISCHI PARTICOLARI

3/1 - COPERTURA RISCHIO PROFESSIONALE, ESCLUSO CONDUZIONE DELLO STUDIO

L'assicurazione è operante per quanto previsto dalla Sezione QUARTA TutelUniCA Professioni.

Esclusioni: rischi relativi alla Conduzione e Proprietà dello Studio.

3/2 - AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, QUADRI CON MANSIONI DI RESPONSABILITÀ DI IMPRESE PRIVATE - polizze stipulate individualmente

L'Assicurazione è prestata come disciplinata dalla Sezione QUARTA TutelUniCA Professioni, per l'attività esercitata dal Contraente nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Impresa, che è considerata terzo.

3/3 AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

La garanzia è prestata a favore dell'Amministratore di Condominio, suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della Sua attività.

Vertenze con i condomini amministrati: la garanzia comprende le azioni legali per il recupero delle competenze maturate nei confronti dei Condomini amministrati.

CAPITOLO 7 - ESTENSIONI DI GARANZIA



(Che cosa è assicurato?)

Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio

A) MASSIMALE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimale per evento indicato sulla scheda di polizza.

La presente estensione non si applica per le coperture che prevedano un sottomassimale o un massimale delimitato per evento e/o per anno assicurativo.

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e per illeciti amministrativi, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio presso il Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompresa l'Autorità competente a conoscere della vertenza, la Società corrisponde le Spese Legali anche di un Avvocato Domiciliatario. La garanzia per le spese dell'Avvocato Domiciliatario è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Esclusioni: oneri per la trattazione stragiudiziale, spese di trasferta.

SPESE DI AVVOCATO DOMICILIATARIO - Nel caso in cui la polizza preveda un massimale di Euro 12.000 e le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontino a Euro 2.000, le stesse sono liquidate interamente dalla Compagnia (ipotesi a). Diversamente, se le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontano a Euro 5.000, le stesse sono liquidate nel limite di 1/4 del massimale assicurato (Euro 3.000), residuando a carico degli Assicurati Euro 2.000 (5.000 - 3.000) (ipotesi b).

Esempio di MASSIMO ESBORSO PER IL LEGALE DOMICILIATARIO	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Massimo esborso per Avvocato Domiciliatario	3.000	3.000
Spese Legali dell'Avvocato Domiciliatario	2.000	5.000
Spese legali liquidate agli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	2.000	3.000
Spese legali sostenute dagli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	0	2.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

C) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio in ambito territoriale equipollente al Distretto di Corte d'Appello del Paese ove viene trattato il Giudizio.

Esclusioni: spese legali di Avvocato Domiciliatario, recupero crediti.

F) RECUPERO PARCELLE FASE STRAGIUDIZIALE

La Società demanda a Legali di propria scelta il bonario componimento della vertenza, anche in sede di Mediazione, per il recupero delle parcelle vantate dal Contraente, oggetto dell'attività dichiarata in polizza, il cui valore di lite sia superiore a Euro 1.000,00 e sino a Euro 50.000,00 a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. Massimale Euro 5.000,00 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore; non si applica l'estensione A) Massimale. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.

G) RECUPERO PARCELLE FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

Pagamento delle spese legali per il recupero delle parcelle professionali vantate dal Contraente, oggetto dell'attività dichiarata in polizza, il cui valore di lite sia superiore a Euro 1.000,00 e sino a Euro 50.000,00 a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta.

Massimale Euro 5.000,00 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore, comprensivo di Spese di soccombenza; non si applica l'estensione A) Massimale.

L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a 2 successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

Contratto di Tutela Legale

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 12 mesi dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il Massimale di Euro 5.000,00 per vertenza, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali.

Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.

H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione.

L'assicurazione vale per fatti insorti trascorso il periodo di carenza di 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Massimale Euro 12.000,00 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia previsto massimale inferiore; non si applica l'estensione A) *Massimale*.

Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso dell'Ente di appartenenza nei confronti del Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti e altre Autorità competenti.

L) COMPONENTI DI COLLEGIO SINDACALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DI ORDINI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA

La garanzia è estesa alle persone assicurate se identificate nell'esercizio delle funzioni inerenti le cariche sopracitate.

CAPITOLO 8 - ESCLUSIONI



(Che cosa non è assicurato?)

Valide per tutte le garanzie, coperture personalizzate ed estensioni

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa disciplina, estensione o per quanto non inerente al rischio assicurato. Non sono oggetto di copertura le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività assicurata, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie.

Vertenze amministrative, partecipazione e assegnazione di appalti. Controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi.

Vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine. Vertenze derivanti e comunque inerenti a intermediazione, compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, titoli obbligazionari, azioni, strumenti finanziari e derivati. Vertenze relative a contratti di locazione, comodato, uso, abitazione a terzi degli immobili assicurati. Controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa esercitate dalle stesse. Vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale. Fatti della circolazione ove sia prevista copertura RCA. Pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità. Spese di trasferta e di domiciliazione. Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente; spese legali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti; spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Successioni, donazioni. Vertenze relative alla partecipazione in Società. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate.

Sono escluse le vertenze in ogni sede tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia : UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto : TutelUniCA Professioni
Ed. 09/2018 Agg. 02/2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative all'attività professionale dichiarata in polizza.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede civile per resistere a richieste risarcitorie avanzate da terzi, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Beni diversi da: Studio o Filiale identificati in polizza.
 - ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
 - ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
 - ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
 - ✗ Sanzioni pecuniarie.
- Chi non è assicurato?**
- ✗ Soggetti diversi da: Studio professionale, Titolare, Associati, Soci, Legale rappresentante; Amministratori, famigliari che prestano attività lavorativa in modo continuativo, dirigenti, quadri, altri soggetti delegati o preposti dallo Studio; Dipendenti regolarmente assunti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti, praticanti inquadrati a norma di legge.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Vertenze in materia di contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale, diritto d'autore: massimale € 12.000 per vertenza ed € 25.000 per anno assicurativo, carenza di 12 mesi dal perfezionamento della Polizza.
- ! Vertenze con compagnie di assicurazione: denunce presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.
- ! Vertenze in materia di modifica, ampliamento, ristrutturazione degli immobili assicurati: valore di lite sino a € 100.000.
- ! Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti: massimale € 12.000 per vertenza e per anno assicurativo; carenza di 120 giorni dal perfezionamento della polizza o dall'assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro.
- ! Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi: massimale € 12.000 per vertenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenze Contrattuali: Italia, Vaticano, S. Marino.
- ✓ Vertenze Extracontrattuali - Penali - Illeciti amministrativi: Europa Geografica.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta. La garanzia opera con effetto retroattivo per imputazioni penali e illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento della polizza; carenza di 90 giorni antecedenti il perfezionamento della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente, radiazione, cancellazione dall'Albo professionale, inabilitazione, interdizione e altre situazione equipollenti in capo al Contraente, scioglimento o cancellazione della Ditta Individuale/Società/Studio Associato.

Facoltà di recesso: la Società o il Contraente, ove consumatore, possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: TutelUniCA Professioni Ed. 09/2018 Agg. 02/2022

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/02/2022
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Via : Piazza San Carlo Numero civico : 161 CAP : 10123 Citta' : Torino
Telefono : 011.0920601/011.5627373 Sito internet : www.ucaspa.com e-mail : uca@ucaspa.com PEC : pecuca@legalmail.it
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2021, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 30,21 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 19,26 milioni e utile dell'esercizio: € 4,95 milioni.
In data 23 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2020, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).
Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2020: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 15,06 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 6,78 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 30,12 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 200%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale base, illimitato per anno assicurativo, pari ad € 12.000 per evento, con possibilità di estensione.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

L'applicazione delle seguenti opzioni comporta il diritto alla riduzione del premio e in caso di violazione dell'accordo non è previsto il pagamento di una penale.

Tutela esclusivamente in sede penale e per illeciti amministrativi

La copertura è prestata esclusivamente per quanto previsto alla voce "Sede penale e Illeciti amministrativi".

Rimborso spese legali con franchigia fissa ed assoluta

Rimborso delle spese legali assicurate con applicazione di franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale assicurato.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Aumento Massimale	La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimale per evento indicato sulla scheda di polizza. L'estensione non si applica alle coperture che prevedono un sottomassimale o un massimale delimitato per evento e/o per anno assicurativo.
Spese legali di Avvocato Domiciliatario	Qualora il Legale fiduciario scelto dall'Assicurato non abbia studio presso il Distretto di Corte d'Appello competente, la Società corrisponde anche le Spese Legali dell'Avvocato Domiciliatario. La garanzia per le spese dell'Avvocato Domiciliatario è prestata con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di € 5.000. Esclusioni: oneri per la trattazione stragiudiziale e spese di trasferta.
Ambito territoriale europeo per vertenze contrattuali	La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Esclusioni: spese legali di Avvocato Domiciliatario, recupero crediti.
Recupero parcelle fase stragiudiziale	Pagamento delle spese dei Legali scelti dalla Società per il recupero delle parcelle vantate dal Contraente, la cui insolvenza sia stata accertata trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della polizza. Valore di lite superiore a € 1.000 e sino a € 50.000. Massimale € 5.000 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore; la garanzia è prestata per 2 crediti per anno assicurativo, denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza. Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.
Recupero parcelle fase stragiudiziale e giudiziale	Pagamento delle spese legali per il recupero delle parcelle vantate dal Contraente, la cui insolvenza sia stata accertata trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della polizza. Valore di lite superiore a € 1.000 e sino a € 50.000. Massimale € 5.000 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore, comprensivo di spese di soccombenza; la garanzia è prestata per 2 crediti per anno assicurativo, denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza. Fase esecutiva: sino a 2 successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito. Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.
Controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale	Massimale € 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia previsto massimale inferiore. Carenza di 120 giorni dal perfezionamento del contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso dell'Ente di appartenenza nei confronti del Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti e altre Autorità competenti.
Componenti di collegio sindacale, consiglio di amministrazione, presidente di ordini professionali e di categoria	La garanzia è estesa alle persone assicurate, se identificate, nell'esercizio delle funzioni inerenti le cariche sopracitate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa disciplina, opzione con pagamento di un premio aggiuntivo o per quanto non inerente al rischio assicurato. Non sono oggetto di copertura le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività assicurata, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie.

Vertenze amministrative, partecipazione e assegnazione di appalti. Controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi.

Vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine. Vertenze derivanti e comunque inerenti a intermediazione, compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, titoli obbligazionari, azioni, strumenti finanziari e derivati. Vertenze relative a contratti di locazione, comodato, uso, abitazione a terzi degli immobili assicurati. Controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa esercitate dalle stesse. Vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale. Fatti della circolazione ove sia prevista copertura RCA. Pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità. Spese di trasferta e di domiciliazione. Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente; spese legali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti; spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Successioni, donazioni. Vertenze relative alla partecipazione in Società. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate.

Sono escluse le vertenze in ogni sede tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.
	Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>- Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.).</p> <p>- Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).</p>
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, ad eccezione della voce indicizzazione: salvo diversa indicazione, il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
Rimborso	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai professionisti, per fatti relativi all'attività dichiarata in polizza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.

**PAGINA
LASCIATA
INTENZIONALMENTE
IN BIANCO**